

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 10/219: Delibera di indirizzo in tema di intervallo tra astensioni nel settore Avvocati. (rel. Vecchione) (Pos. 37234)

(Seduta del 29 marzo 2010)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di indirizzo**:

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

- che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) all'art. 2 comma 1 disciplina la proclamazione di ciascuna astensione, precisando che essa deve essere comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni, al Presidente della Corte d'Appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati (oltre che al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia e al Consiglio Nazionale Forense);

- che ciascun atto di proclamazione e la relativa astensione può quindi riguardare indistintamente tutte le tipologie di udienze, interessando così tutti i relativi uffici giudiziari (civili, penali, amministrativi o tributari), ovvero una specifica tipologia di udienze e il relativo ufficio giudiziario;

- che l'art. 2 comma 4 del medesimo e suddetto Codice di autoregolamentazione prevede altresì che tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni (c.d. termine di rarefazione oggettiva): ciò senza tuttavia precisare se le astensioni successive, tra le quali deve intercorrere l'intervallo minimo, siano riferite o meno alla medesima tipologia di attività giudiziaria e udienze (civili ovvero penali ovvero tributarie ovvero amministrative);

**CONSIDERATO**

che in via generale la ratio del principio di c.d. rarefazione oggettiva (intervallo minimo tra un'azione di sciopero e l'altra), secondo quanto ritenuto anche dalla Commissione con delibera interpretativa del 2 ottobre 2000, è quella di evitare l'addensamento di astensioni che incidano *“sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza”*;

## **RITENUTO**

- che laddove con più atti di proclamazione vengono proclamate due o più astensioni indistintamente riferite a tutti i tipi di udienze (senza specificazione se alle sole udienze penali o civili o amministrative o tributarie) ovvero al medesimo tipo di udienze, tali astensioni hanno o potrebbero avere impatto sul medesimo bacino di utenza, con conseguente necessaria applicazione della regola della c.d. rarefazione oggettiva;

- che per contro laddove le astensioni siano espressamente circoscritte, nei rispettivi atti di proclamazione, a singole tipologie di udienze e relativi uffici giudiziari tra loro diversi (udienze civili, amministrative, penali, tributarie) non si verifica il medesimo impatto, essendo peraltro diversi e diversamente disciplinati i relativi “servizi” (e cioè le attività e “prestazioni” erogate nelle udienze civili ovvero penali ovvero amministrative ovvero tributarie);

## **ESPRIME AVVISO**

che l'osservanza dell'intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva vada riferito alle astensioni che riguardino indistintamente ogni tipologia di udienza (civili, penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze, e non quando invece siano astensioni circoscritte, per espresa previsione contenuta nei rispettivi atti di proclamazione, a tipologie di udienze tra loro diverse (civili o amministrative o penali o tributarie);

## **DISPONE**

la comunicazione della presente delibera all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, all'Unione Nazionale Camere Civili, all'Unione Camere Penali Italiane, all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, all'Associazione Nazionale Forense, all'Associazione Nazionale Familiaristi italiani, al Ministro della Giustizia nonché, ai sensi dell'articolo 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **DISPONE INOLTRE**

l'inserimento sul sito Internet della Commissione.